

Sent. 340/02

R.G. n. 975/99

Cron. n. 2391/02

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE - CONTROVERSIE DEL LAVORO

In nome del popolo italiano,

Il Giudice del Lavoro dottor Mauro Sonogo all'udienza del 19.10.2001 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso con separati ricorsi depositati in data 21.5.1999 e 9.9.1999, successivamente riuniti, ed iscritto al n. 975/99 di R.G. da

Riccardo Carobella rappresentato e difeso dall'avv. M.A. Bianca e da Massimiliano Generutti rappresentato e difeso dall'avv. O. Romano

- attori -

contro

Alcatel Italia s.p.a. rappresentata avv. G. Manca e R. Malpeli

- convenuta -

e contro

A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv. G. Buffoni, T. Civitelli e v. Rodizza

- terza chiamata in causa e convenuta -

ed avente per oggetto: Accertamento dell'illegittimità della cessione del contratto di lavoro e reintegra nel posto di lavoro.

Conclusioni per il ricorrente Riccardo Carobella:

In via principale: 1) Accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti non è stato oggetto di valida e legittima cessione e/o trasferimento a terzi, e, per l'effetto condannare la convenuta ex art. 18 della legge n. 300/1970 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nelle mansioni svolte all'1.1.1999 o in mansioni equivalenti oltre il risarcimento del danno, ovvero, in subordine, dichiarare che il rapporto di lavoro è tutt'ora in essere tra le parti in causa, condannando la convenuta a riammettere il ricorrente sul posto di lavoro quale proprio dipendente riconoscendogli l'anzianità e i diritti maturati nelle more del giudizio, e risarcendogli altresì tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa se del caso anche in via equitativa, conseguenti all'illegittimo rifiuto di adempiere agli obblighi nascenti dal contratto di lavoro a far data dall'1.1.1999.

Spese rifuse.

Conclusioni per il ricorrente Massimiliano Generutti:

- Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, nullità, illegittimità, annullabilità, e/o inefficacia della cessione del contratto di lavoro del ricorrente dalla Alcatel Italia s.p.a. disposta con decorrenza 1.1.1999;

- Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, nullità, annullabilità, illegittimità, e/o inefficacia del licenziamento intimato da Alcatel Italia s.p.a. al ricorrente con decorrenza 1.1.1999;

- Condannarsi la società Alcatel Italia s.p.a. a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro nonché a risarcirgli il relativo danno ex art. 18 statuto dei Lavoratori nella misura delle mensilità di retribuzione dovute dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra ed in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

- Spese, diritti e onorari rifusi.

Conclusioni per la convenuta Alcatel Italia s.p.a. nei confronti di ambedue i ricorrenti:

Nel merito, rigettare le domande avverse in quanto infondate.

Con vittoria di spese.

Conclusioni per la convenuta e terza chiamata in causa A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. nei confronti di ambedue i ricorrenti:

Respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in base ai principi generali sulla soccombenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21.5.1999 il signor Riccardo Carobella, impiegato di quinta categoria del C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata, di Alcatel Italia s.p.a. assegnato da ultimo al reparto Gestione Riparazioni, contestando la legittimità della cessione del suo rapporto di lavoro a A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. a lui comunicata il 23.12.1998 e con effetto dal successivo 1.1.1999 in concomitanza con il passaggio a questa seconda società del ramo d'azienda denominato "Logistica", ha convenuto avanti a questo Giudice la società ex-datrice di lavoro per sentir accogliere le conclusioni sopra trascritte.

Riepilogate fin dall'assunzione del 1972 le tappe più significative della sua carriera lavorativa e segnalato che Alcatel Italia s.p.a. non aveva fornito alcuna risposta alla sua richiesta del dicembre del 1998 di riassegnazione al reparto Collaudi, il ricorrente ha illustrato le varie fasi dell'attività espletata al reparto Gestione Riparazioni.

Esposto che dall'1.1.1999 all'interno dello stabilimento Alcatel Italia s.p.a. di Trieste le attività di ricevimento merci, di distribuzione interna, di imballaggio e spedizione, di trasporto tra stabilimenti mediante corriere e di gestione delle riparazioni venivano svolte da A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. con dieci dipendenti che erano passati da una società all'altra, il signor Riccardo Carobella ha evidenziato che con riferimento al suo reparto le attività di bollatura e di fatturazione erano rimaste in capo alla società cedente, come risultava dal fatto che il responsabile e un impiegato del reparto non erano transitati alla società acquirente.

Sulla base di questi rilievi il signor Riccardo Carobella ha sostenuto l'illegittimità della cessione del suo contratto di lavoro perché avvenuta al di fuori della cessione di un ramo autonomo d'azienda. A detta del ricorrente il trasferimento delle indicate funzioni non realizzava un trasferimento di un autonomo ramo d'azienda, ma costituiva un appalto di meri servizi interni ad altra impresa. Per cui - secondo il signor Riccardo Carobella - non era

applicabile la norma di cui all'art. 2112 del c.c., come modificato dall'art. 47 della legge n. 428/1990. In particolare il ricorrente ha sostenuto che il complesso dei beni ceduti non consentiva di svolgere una ben definita attività imprenditoriale distinta da quella svolta da Alcatel Italia s.p.a..

In realtà - ad avviso del signor Riccardo Carobella con l'operazione realizzata Alcatel Italia s.p.a. si era liberata di alcuni dipendenti in violazione con la normativa posta a garanzia della stabilità del posto di lavoro, acquisendo così la possibilità di coprire eventuali carenze di organico utilizzando altri rapporti di lavoro più flessibili.

Anche a voler considerare il contratto concluso tra Alcatel Italia s.p.a. e A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. come cessione di ramo d'azienda, il trasferimento del rapporto di lavoro - a detta del ricorrente - richiedeva il suo preventivo consenso.

Si è costituita Alcatel Italia s.p.a. con l'illustrare la propria organizzazione aziendale e con il riepilogare gli aspetti salienti che l'avevano portata a trasferire nell'osservanza della procedura prevista dall'art. 47 della legge n. 428/1990 a A.L.S. Advanced Logistics Services s.p.a. il ramo d'azienda denominato Logistica che comprendeva il ricevimento, l'ispezione e la movimentazione merci, il magazzino pre-process e intermedio, la gestione riparazioni, il magazzino imballo e la spedizione prodotti finiti.

La società convenuta ha proseguito precisando che il numero dei dipendenti complessivamente trasferiti era stato di centosettantaquattro di cui dieci a Trieste e che con due appositi accordi sindacali si era stabilito il loro trattamento economico.

Puntualizzato di non aver mai ricevuto la richiesta del signor Riccardo Carobella di ritornare al reparto Collaudi, Alcatel Italia s.p.a. ha spiegato le ragioni per cui il responsabile e altro impiegato del reparto Gestione Riparazioni erano rimasti nel suo organico aziendale a differenza del signor Riccardo Carobella e di altri tre impiegati e di un operaio.

La società convenuta nel richiamare dottrina e giurisprudenza ha affermato che la cessione della Logistica a Advanced Logistics Services s.p.a. costituiva un vero e proprio trasferimento di ramo d'azienda, in quanto il complesso dei beni trasferiti alla società cessionaria aveva una sua precisa e definita autonomia funzionale. Sul punto Alcatel Italia s.p.a. ha negato che potesse costituire ostacolo alla qualificazione della cessione come trasferimento di ramo d'azienda la circostanza che i beni ceduti servissero a svolgere attività ausiliarie

e funzionali a quelle che rappresentavano il suo "core business".

Rimarcato che Advanced Logistics Services s.p.a. aveva più di mille dipendenti in Italia e che la sua attività imprenditoriale era la logistica, Alcatel Italia s.p.a. ha sostenuto che con il passaggio del ricorrente alla società acquirente non erano venute meno le garanzie di stabilità reale del posto di lavoro.

Richiamata giurisprudenza la società di telecomunicazione ha escluso che fosse necessario il consenso del ricorrente per il trasferimento del suo rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria, spettando a quello eventualmente la facoltà di recedere dal rapporto con diritto all'indennità sostitutiva del periodo di preavviso.

Nel concludere Alcatel Italia s.p.a. ha chiesto che fosse disposta la chiamata in causa di Advanced Logistics Services s.p.a. e ha contestato l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300/1970. All'udienza dell'8.9.1999 è stata disposta la chiamata in causa di Advanced Logistics Services s.p.a..

Questa si è costituita depositando memoria con cui, dopo aver illustrato la propria organizzazione aziendale in Italia, ha sostenuto che le attività acquisite rientravano nella Logistica che costituiva un vero e proprio ramo d'azienda.

Per cui a detta della società terza chiamata in causa correttamente il trasferimento era avvenuto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 della legge n. 428/1990.

La società di logistica ha anche sostenuto che il passaggio del rapporto di lavoro del signor Riccardo Carobella non richiedeva secondo la normativa comunitaria il suo preventivo consenso. Con ricorso depositato il 9.9.1999 il signor Massimiliano Generutti, altro dipendente impiegato al reparto Gestione Riparazioni, si è opposto al suo trasferimento da Alcatel Italia s.p.a. a Advanced Logistics Services s.p.a..

A fondamento della domanda il signor Massimiliano Generutti alle argomentazioni, già spiegate dal signor Riccardo Carobella ha aggiunto la violazione della normativa in materia di appalto illecito di manodopera di cui all'art. 1 della legge n. 1369/1960.

Anche in questo giudizio si sono costituite Alcatel Italia s.p.a. e Advanced Logistics Services s.p.a. riproponendo le stesse difese già formulate nel giudizio promosso dal signor Riccardo Carobella e escludendo che si potesse configurare un'ipotesi di appalto di mera prestazione d'opera.

All'udienza del 15.1.2001, attesa l'identità delle questioni dalla cui risoluzione dipendeva la decisione delle due cause, e stata disposta ex art. 151 delle disp. att. del c.p.c. la riunione del procedimento promosso dal signor Massimiliano Generutti a quello iniziato dal signor Riccardo Carobella.

Sono stati sentiti liberamente i ricorrenti e il dottor Renato Ferraris, procuratore generale, procuratore generale di Alcatel Italia s.p.a..

La causa e stata istruita documentalmente e con l'audizione di quattro testi.

Avute le note autorizzate delle parti all'udienza del 19.10.2001 la causa e stata discussa dai procuratori delle parti e il giudice del lavoro ha deciso come da dispositivo agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande del signor Riccardo Carobella e del signor Massimiliano Generutti sono fondate nei termini di seguito delineati.

Al fine del decidere assume rilievo assorbente verificare se il passaggio del signor Riccardo Carobella e del signor Massimiliano Generutti da Alcatel Italia s.p.a. a Advanced Logistics Services s.p.a. sia avvenuto in occasione del trasferimento di un ramo d'azienda ovvero in occasione dell'assegnazione a un'impresa terza (cosiddetta "esternalizzazione") di servizi accessori o di un segmento dell'attività imprenditoriale esercitata da Alcatel Italia s.p.a..

Infatti, nella prima ipotesi ai due lavoratori andrebbe riconosciuta la più limitata tutela offerta dall'art. 2112 del c.c. nel testo allora vigente come modificato dall'art. 47 della legge n. 428/1990, e sul piano procedurale le garanzie previste dallo stesso art. 47 della legge n. 428/1990.

Nella seconda ipotesi, trattandosi in realtà di un licenziamento da parte della società cedente seguito dall'immediata assunzione da parte della società cessionaria, ai due ricorrenti andrebbe riconosciuta la più forte tutela prevista in materia di licenziamenti. e in particolare, risultando coinvolti dieci dipendenti nello stabilimento di Trieste di Alcatel Italia s.p.a. (cfr., allegato B) al contratto di "cessione di ramo d'azienda"), la tutela apprestata dagli artt. 24, 4 e 5 della legge n. 223/1991, come modificati dal decreto legge n. 148/1996, convertito nella legge n. 236/1993 e dalla legge n. 151/1997.

Al riguardo si osserva che si ha trasferimento di ramo d'azienda quando all'acquirente viene trasmesso un complesso di beni idoneo a produrre beni e servizi che

hanno una loro specifica identità rispetto ai beni prodotti dalla restante organizzazione aziendale. Si ha, invece, "esternalizzazione" quando l'esecuzione di un determinato servizio accessorio o strumentale rispetto all'attività produttiva oggetto dell'impresa viene assegnata a un'impresa terza, ovvero quando il servizio ceduto corrisponde a una fase della più vasta attività dell'impresa cedente il cui risultato ha una sua utilità economica solo nell'ambito del ciclo produttivo della stessa impresa cedente.

In tal caso è indifferente che con l'affidare all'esterno l'esecuzione del servizio si accompagni anche il trasferimento dei beni che servono all'esecuzione del servizio.

Così, ad esempio, nell'ipotesi in cui un'impresa di grandi dimensioni che gestisce con propri dipendenti il servizio di mensa aziendale e di pulizia nel momento in cui decide di appaltare ad altri questi servizi non realizza una cessione di ramo d'azienda. Questo perché il servizio mensa e il servizio di pulizia sono del tutto estranei ai beni commercializzati dall'impresa.

In queste ipotesi non c'è neppure cessione di ramo d'azienda anche se con l'attribuzione a imprese terze degli indicati servizi vengono vendute le cucine con le loro attrezzature, ovvero tutto il materiale necessario per fare le pulizie. Infatti, la sostanza non cambia non essendo il complesso dei beni necessari per fornire questi servizi collegato alla produzione dei beni che vengono commercializzati dalla società.

Al contrario, invece, è certo che ci si trovi in presenza di un trasferimento di ramo d'azienda nell'ipotesi in cui la grande impresa ceda ad altra solo le attrezzature e le strutture per la fabbricazione di uno dei beni prodotti, di modo che l'imprenditore cessionario è in condizione di porre il bene da lui realizzato sul mercato.

In questi casi è facile distinguere quando ci si trova di fronte a un'"esternalizzazione" di un servizio e quando di fronte a una cessione di un ramo d'azienda. Però vi sono altre ipotesi, come quella in esame, che si collocano in una zona grigia in cui è meno agevole verificare se si tratta di attribuzione all'esterno di un servizio ovvero di un trasferimento o di ramo d'azienda.

Questi casi dubbi coincidono con il trasferimento dei beni necessari a realizzare una funzione, un segmento, dell'intero ciclo produttivo dell'impresa cedente.

Per valutare se ci si trova in presenza dell'una o dell'altra ipotesi occorre verificare se la moltitudine dei beni e dei rapporti giuridici ceduti ha una sua autonoma rilevanza, così da costituire

un'azienda (cfr., art. 2555 del c.c.), la cui utilizzazione sia in grado di tradursi nella produzione di un servizio o di un bene. Bene che, staccandosi dal ciclo produttivo dell'impresa cedente a cui ineriva, sia suscettibile di esser offerto a tutti gli operatori del settore interessato.

In altri termini quando l'imprenditore decide di vendere parte dei beni aziendali utilizzati per realizzare i prodotti posti sul mercato cederà un ramo d'azienda nel solo caso in cui la cessione comprenda un complesso di beni e di rapporti giuridici idonei a fornire un prodotto utile anche al di fuori del ciclo produttivo dell'impresa cedente.

Tra gli indici più significativi per valutare se la moltitudine dei beni ceduti costituisca un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, ovvero mantengano la loro qualifica di beni aziendali solo se e in quanto rimangano considerati unitariamente al complesso degli altri beni organizzati rimasti all'imprenditore cedente, si possono indicare quelli del luogo in cui l'attività ceduta viene esercitata, dell'individuazione dei soggetti fruitori del servizio fornito dalla funzione produttiva ceduta, dei rapporti tra i lavoratori impiegati sul segmento dell'attività ceduta e quelli rimasti in forza all'imprenditore cedente.

In particolare l'esercizio della funzione ceduta nello stessa area industriale dell'impresa cedente e indice sintomatico della presenza di un caso di "esternalizzazione". Si continua a esercitare la l'attività ceduta perché intimamente collegata a quella più ampia rimasta in capo all'imprenditore cedente.

Così pure se i beni e/o i servizi prodotti dal segmento di attività ceduta possono essere offerti esclusivamente all'impresa cedente, in quanto solo questa è in grado di trarne l'utilità di cui sono capaci si A egualmente in presenza di un caso di "esternalizzazione". Infatti, la cessione di ramo d'azienda presuppone che i beni e i servizi prodotti dal segmento dell'attività ceduta possano esser offerti anche a altri soggetti.

Nello stesso senso della "esternalizzazione" del servizio e anche il fatto che i lavoratori impiegati sui beni oggetto della cessione continuino a relazionarsi in merito alla prestazione lavorativa che devono rendere con i dipendenti rimasti in forza all'impresa cedente.

La persistenza di una simile relazione tra lavoratori rimasti in forza all'impresa cedente e quelli che dovrebbero esser transitati alle dipendenze dell'imprenditore acquirente blocca qualsiasi

possibilità di qualificare come ramo d'azienda la moltitudine dei beni e dei rapporti giuridici ceduti. Il segmento di attività ceduta e così intimamente inserito nel ciclo produttivo dell'impresa cedente da rendere necessario il continuo e sistematico scambio di dati e informazioni tra il personale rimasto all'impresa cedente e quello impiegato sui beni oggetto della cessione.

Rapportando quanto detto al caso in esame e limitando l'attenzione al solo reparto Gestione Riparazioni della sede di Trieste in cui erano impiegati i due ricorrenti., si osserva che anche dopo il trasferimento di questa funzione a A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. il signor Riccardo Carobella e il signor Massimiliano Generutti hanno continuato a lavorare nella stessa area in cui insiste lo stabilimento di Alcatel Italia s.p.a..

In particolare dalle dichiarazioni del teste signor Renato Colucci, titolare della Gestione Riparazioni di Alcatel Italia s.p.a., risulta che il signor Riccardo Carobella e il signor Massimiliano Generutti hanno continuato anche dopo l'1.1.1999, data del trasferimento, a lavorare a suo fianco nello stesso capannone e facendo lo stesso lavoro che facevano prima.

Nulla era cambiato. In questo senso sono anche le dichiarazioni del teste signor Giampaolo Cavallet, transitato dall'1.1.1999 alle dipendenze A.L.S. Advanced Logistics Services s.p.a. e addetto alla gestione delle riparazioni fino al 31.12.1999.

Questo teste e il signor Bruno Brivonese, responsabile dall'1.1.1999 della sede A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. di Trieste e fino al 31.12.1998 responsabile del reparto Ricevitoria e Spedizioni di Alcatel Italia s.p.a., hanno precisato che il capannone dove fino a settembre del 1999 i ricorrenti hanno continuato a lavorare a fianco del signor Renato Colucci era il capannone P8 dove si trovava il Centro di Riparazioni di Alcatel Italia s.p.a., costituito dall'Area Riparazioni e dall'Area Gestione Riparazioni.

Sempre nel senso del persistente inserimento del signor Riccardo Carobella e del signor Massimiliano Generutti nell'ambiente aziendale di Alcatel Italia s.p.a. sono anche le circostanze che loro avevano un'apposita casella postale all'interno della rete informatica di Alcatel Italia s.p.a. e che il sistema informatico di A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. era lo stesso della società cedente (cfr., dichiarazioni del signor Renato Colucci e del signor Bruno Brivonese e anche messaggi di posta elettronica

e gruppo di documenti "bolla trasferimento materiali" prodotti dai ricorrenti).

Altro indice del persistente inserimento dei ricorrenti nell'ambiente aziendale di Alcatel Italia s.p.a. e costituito dalla conservazione degli stessi numeri di telefono e di fax che avevano alle dipendenze della società cedente (cfr., teste signor Giampaolo Cavallet).

Solo dal mese di settembre del 1999, quando ormai il signor Riccardo Carobella e il signor Massimiliano Generutti avevano già adito l'Autorità Giudiziaria (cfz., data di deposito dei ricorsi dei due ricorrenti rispettivamente 21.5.1999 e 9.9.1999), i dipendenti transitati da una società all'altra sono stati riuniti in uno stesso edificio individuato come P7 all'interno però dello stabilimento di Alcatel Italia s.p.a..

Comunque, anche dopo il mese di settembre del 1999 i ricorrenti, quali dipendenti di A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. utilizzavano i capannoni e le indicate apparecchiature telematiche non in base a quanto convenuto nel contratto di cessione di ramo d'azienda.

I ricorrenti, invece, e gli altri dipendenti passati a A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. erano legittimati a utilizzare gli ambienti e le attrezzature di Alcatel Italia s.p.a. in base a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del "contratto di logistica" stipulato tra le due società in data 22.12.1998.

Con la conseguenza che il venir meno dell'appalto provocherà l'automatica impossibilità di A.L.S. Advanced Logistics Services s.p.a. di fornire il servizio di gestione delle riparazioni non potendo più far uso delle strutture necessarie per il suo espletamento. Con l'ulteriore conseguenza, inoltre, che l'eventuale risoluzione del richiamato "contratto di logistica" comporterà automaticamente la scomparsa del posto di lavoro del signor Riccardo Carobella e del signor Massimiliano Generutti.

Quanto detto e cioè lo stretto collegamento sia sul piano del territorio, sia sul piano delle telecomunicazioni tra l'attività di gestione delle riparazioni affidata a A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. e la restante attività produttiva residuata in capo a Alcatel Italia s.p.a. è già un primo elemento significativo che porta ad escludere che nel caso in esame ci sia stato trasferimento di ramo d'azienda.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti interessati a ricevere i servizi prodotti dalle funzioni cedute a A.L.S. - Advanced Logistics Services

s.p.a. quelli si concentrano nella sola società cedente Alcatel Italia s.p.a..

L'intera struttura preordinata alla gestione delle riparazioni ha continuato a svolgere questo servizio esclusivamente e solo per Alcatel Italia s.p.a.. In questo senso sono le concordi dichiarazioni di tutti i testi sentiti e anche le "bolle trasferimento materiali" prodotte dai ricorrenti. Inoltre, nessuna delle due società ha dedotto che i servizi prodotti dal reparto Gestione Riparazioni erano stati offerti a altre imprese del settore.

Il che sta a significare che i risultati del servizio di gestione delle riparazioni svolto da A.L.S. Advanced Logistics Services s.p.a. hanno una qualche utilità e un valore economico solo se collegati all'attività imprenditoriale esercitata da Alcatel Italia s.p.a..

Con riferimento al personale con cui il signor Riccardo Carobella e il signor Massimiliano Generutti si sono relazionati nello svolgimento del loro lavoro dai messaggi di posta elettronica prodotti dai ricorrenti risulta che a loro le indicazioni sul lavoro che quotidianamente dovevano svolgere erano impartite dal signor Renato Colucci, dipendente rimasto in forza di Alcatel Italia s.p.a. quale titolare della funzione Gestione Riparazioni.

I testi signor Renato Colucci e signor Giampaolo Cavallet hanno confermato questa circostanza. Inoltre, il signor Giampaolo Cavallet ha precisato che le informazioni sul lavoro da svolgere potevano esser fornite ai ricorrenti anche dalla signora Patrizia Rigoldi e dal signor Daniele Bocchi della sede di Concorezzo, dov'è situato il centro nevralgico della funzione Gestione Riparazioni di Alcatel Italia s.p.a..

Il signor Bruno Brivonese, dipendente di Alcatel Italia s.p.a. che ha accettato il passaggio alle dipendenze di A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a., ha spiegato che la sua attività di direzione nei confronti dei ricorrenti si limitava nel segnalare le urgenze e nel verificare il regolare avanzamento del lavoro sulla base dei dati comunicati dalla sede Alcatel Italia s.p.a. di Concorezzo.

Questo stesso teste ha anche riferito che lui non controllava il lavoro di inserimento nel computer dei dati riguardanti i pezzi da riparare e non utilizzava la posta elettronica per le comunicazioni al signor Riccardo Carobella e al signor Massimiliano Generutti. Tutti e tre gli indici esaminati portano a ritenere che tra Alcatel Italia s.p.a. e A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. non ci sia stato, almeno per quanto riguarda la funzione di gestione delle

riparazioni nella sede di Trieste, alcun trasferimento di ramo d'azienda, ma un'"esternalizzazione" alla società cessionaria di un servizio specifico della società cedente.

Questo perché la moltitudine dei beni e dei rapporti giuridici passati da una società all'altra non permette a A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. di porre in commercio un bene o un'utilità che abbia una qualche utilità economica al di fuori del ciclo produttivo di Alcatel Italia s.p.a..

Che si sia trattato di un'"esternalizzazione" e non di un trasferimento di ramo d'azienda trova conferma nell'accordo sindacale tra Alcatel Italia s.p.a. e le Organizzazioni Sindacali del 6.9.1997 che ha preceduto l'attribuzione delle attività di logistica a A.L.S. Advanced Logistics Services s.p.a.

Al quarto punto delle premesse di questo accordo si prevede espressamente la necessità di ricorrere allo strumento dell'"esternalizzazione" per favorire la concentrazione delle risorse sulle attività considerate di "core business".

In questo punto dell'accordo le parti fanno anche presente la necessità di rispettare le procedure previste dalla legislazione che però, per quanto detto, dovevano essere individuate in quelle contemplate dalla legge n. 223/1991 e successive modificazioni.

In altri termini libera sì Alcatel Italia s.p.a. nell'esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione di decidere di non esercitare più in proprio parti strumentali della propria attività imprenditoriale e di affidarle all'esterno a imprese terze. Ma obbligata Alcatel Italia s.p.a. nel farlo a rispettare la normativa dei licenziamenti collettivi di cui all'art. 223/1991 e successive modificazioni, in quanto l'essenza dell'"esternalizzazione" per il lavoratore che la subisce si risolve nel licenziamento dalla società cedente e nella susseguente assunzione da parte della società cessionaria.

L'aver escluso che nel caso in esame ci sia stata cessione di ramo d'azienda, solleva questo giudice dall'esaminare la questione sollevata dai ricorrenti in ordine alla necessità del consenso del lavoratore ceduto e quella, eccettuata dalla sola difesa del signor Massimiliano Generutti, relativa all'appalto illecito di manodopera di cui all'art. 1 della legge n. 1369/1960.

Pertanto, in base a quanto detto, va dichiarata l'illegittimità della cessione dei contratti di lavoro del signor Riccardo Carobella e del signor Massimiliano Generutti da parte di Alcatel Italia

s.p.a. a A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. prevista dal punto 9) del contratto di cessione di ramo d'azienda.

Conseguentemente Alcatel Italia s.p.a. è tenuta a reintegrare il signor Riccardo Carobella e il signor Massimiliano Generutti nel loro rispettivo posto di lavoro assegnandoli alle mansioni già svolte fino all'1.1.1999 ovvero a mansioni corrispondenti alla loro qualifica di impiegato e al loro livello di inquadramento.

Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento del danno proposta da entrambi i ricorrenti.

Infatti, nel caso dei ricorrenti non si è verificato l'effetto traumatico di rimanere senza lavoro che giustifica in caso di licenziamento invalido la condanna del datore di lavoro a corrispondere al lavoratore ingiustamente licenziato l'importo di almeno cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

Nel caso del signor Riccardo Carobella e del signor Massimiliano Generutti nulla di tutto questo.

Loro hanno continuato a svolgere la loro attività lavorativa senza soluzione di continuità percependo da A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. in base a quanto convenuto al punto quarto del verbale di accordo dell'11.2.1999 la medesima retribuzione lorda annua che avrebbero percepito se anche formalmente fossero rimasti alle dipendenze di Alcatel Italia s.p.a..

Il fatto che la domanda diretta a conseguire il risarcimento del danno sia stata respinta e motivo per compensare fra tutte le parti un quarto delle spese del giudizio.

Alcatel Italia s.p.a. e A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. sono tenute invece, in solido, a corrispondere a favore di ciascuno dei ricorrenti i restanti tre quarti delle spese del giudizio, come liquidate in detta quota in dispositivo.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

1) Dichiarare l'illegittimità della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti da parte di Alcatel Italia s.p.a. a A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a.;

2) Per effetto di quanto deciso sub 1) condanna Alcatel Italia s.p.a. a reintegrare il signor Riccardo Carobella e il signor Massimiliano Generutti nel posto

di lavoro, assegnandoli alle mansioni svolte fino all'1.1.1999 o a mansioni equivalenti;


3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da entrambi i ricorrenti;

4) Condanna Alcatel Italia s.p.a. e A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a. a rifondere, in solido, ai signori Riccardo Carobella e Massimiliano Generutti tre quarti delle spese del giudizio che in detta quota liquida a favore di ciascuno di loro in lire 5.940.000, di cui lire 3.000.000 per onorari, lire 2.400.000 per diritti di procuratore e lire 540.000 per spese oltre I.V.A. e C.N.P.A.A.P.. Compensato il quarto residuo.

Così deciso in Trieste il 19.10.2001

Il Giudice del Lavoro

dr. Mauro Sonigo



IL CANCELLIERE
DEPOSITO
IL CANCELLIERE
CANCELLERIA 28.10.02

04 OTT 2002

Aditi rilasciate copia esecutive
all'avv. Marta Bianca nell'interesse del
Riccorrente CAROBELLA
Riccardo
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C/1
Marinella BERTOSSI

